

Codice A1409D

D.D. 14 agosto 2024, n. 559

Controllo della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Indicazioni operative.



ATTO DD 559/A1409D/2024

DEL 14/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Controllo della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Indicazioni operative.

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il Dispositivo ex-DGSAF protocollo 17050 del 28/05/2024 “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica”.

CONSIDERATO che la Blue tongue è una malattia elencata in categoria C, D ed E e pertanto soggetta a programmi di eradicazione facoltativi e che l'Italia non attua piani di eradicazione;

CONSIDERATO che la normativa europea dispone prescrizioni minime di sorveglianza, volte all'individuazione precoce di sierotipi di nuova introduzione e a garantire che sia delimitata tempestivamente la diffusione dell'infezione;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo 136 del 5 agosto 2022 stabilisce ruoli e responsabilità nell'ambito della gestione delle malattie elencate, e che il Regolamento 429/2016 ha introdotto obblighi e responsabilità degli operatori e delle autorità competenti;

CONSIDERATO che le Regioni e le AA.SS.LL. possono attuare misure di controllo della malattia sui territori di propria competenza;

RITENUTO di demandare ai Servizi Veterinari delle ASL l'adozione di misure di controllo in seguito al rilievo di circolazione virale sul proprio territorio, volte a ridurre il rischio di diffusione della malattia, anche attraverso il controllo delle movimentazioni;

RILEVATA la situazione epidemiologica attuale nella Regione Piemonte, con la presenza di focolai clinici sospetti e confermati di sierotipo mai segnalato in precedenza (BTV8), come notificato in SIMAN, che in diversi casi hanno causato la morte degli animali;

CONSIDERATO che la Febbre catarrale degli ovini si diffonde attraverso l'azione di vettori animati rappresentati da insetti ematofagi del genere *Culicoides* e che tra le misure necessarie a ridurre il rischio di diffusione dell'infezione è possibile attuare interventi di controllo su questi ultimi, predisponendo una riduzione dell'esposizione degli animali, anche attraverso l'uso di repellenti ed attuando interventi di rimozione dei focolai larvali;

CONSIDERATO che la vaccinazione rappresenta uno strumento, attuabile dall'operatore su base volontaria, utile per tutelare la salute delle specie sensibili dalle forme cliniche della malattia e che il suo utilizzo può ridurre il rischio connesso alle movimentazioni animali verso le zone indenni dal sierotipo circolante;

RITENUTO necessario, al fine di rendere omogenea sul territorio regionale l'azione di controllo della Blue Tongue da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, fornire indicazioni operative inerenti le misure da mettere in atto in caso di sospetto e conferma della presenza di sierotipi BT di nuova introduzione, e che tali indicazioni sono riportate nell'allegato (allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n° 165/01;
- artt. 17 e 18 della L. R. n° 23/08;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022;
- D.G.R. n. 20-13414 del 1 marzo 2010;
- D.G.R. n. 47-8732 del 3 giugno 2024;

determina

- di demandare ai Servizi Veterinari delle ASL l'adozione di misure di controllo in seguito al rilievo di circolazione virale sul proprio territorio, volte a ridurre il rischio di diffusione della malattia, anche attraverso il controllo delle movimentazioni;

- di approvare le indicazioni operative per il controllo della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in regione Piemonte, così come riportate nell'allegato (allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali ulteriori misure ed indicazioni operative, qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia lo rendesse necessario;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_DD_BT.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Febbre catarrale degli ovini in Regione Piemonte. Indicazioni operative.

A seguito di focolai (sospetti e confermati) di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue – BTV) sierotipo 8 riscontrati nella provincia di Torino ed in provincia di Asti ed in riferimento al dispositivo ex DGSAF prot. n. 17050 del 28/05/2024, si rende noto quanto di seguito.

Le nuove norme, adottate a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/429 non prevedono più l'istituzione di zone di restrizione ed attribuiscono alle AA.SS.LL. la responsabilità delle misure di controllo e mitigazione dei rischi di diffusione della malattia, con il supporto degli OVER e delle Regioni. Inoltre, le specifiche misure da adottare in caso di focolai sospetti e confermati devono essere proporzionate al rischio, applicando la massima precauzione al fine di prevenire la diffusione di nuovi sierotipi o di sierotipi già presenti, in zone dove non vi è evidenza di circolazione virale.

Pertanto, a fronte dello scenario attuale, in cui nel territorio regionale è stata riscontrata la circolazione del sierotipo BTV8, con l'insorgenza di focolai clinici in stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus nel territorio regionale ed extraregionale, il Settore scrivente ritiene doveroso condividere le misure da adottare, mediante provvedimenti dedicati, al riscontro di casi sospetti e confermati.

Indicazioni per le movimentazioni

E' previsto il blocco delle movimentazioni di materiale germinale ed animali delle specie sensibili presenti negli stabilimenti in cui si rilevano casi sospetti e focolai di BTV di un sierotipo di nuova introduzione, salvo le movimentazioni effettuate al fine della macellazione immediata.

Sorveglianza clinica

Si dispone, nel raggio di 20 km dal focolaio, una sorveglianza clinica su un campione di stabilimenti ovini, calcolato sulla base di un valore di prevalenza atteso del 2% (IC 95%), secondo la numerosità campionaria di cui alla *Tabella 1*. Su eventuali capi sintomatici o deceduti a seguito di sintomatologia sospetta sono previsti gli approfondimenti diagnostici in collaborazione con i laboratori dell'IZSPLVA.

Numero di stabilimenti presenti nel raggio di 20 km	Numero di stabilimenti in cui svolgere indagini cliniche
Fino a 40	Tutti
50	48
60	56
70	62
80	68
90	73
100	78
200	105
300	117
400	124
500	129
700	134
1000	138

Tabella 1. Numero di stabilimenti in cui svolgere indagini cliniche al fine di rilevare possibili sintomi della malattia con una prevalenza di allevamenti infetti del 2%, intervallo di confidenza 95% (stabilimenti presenti nel raggio di 20 km).

Misure specifiche su animali e stabilimenti

Gli animali delle specie sensibili presenti all'interno dei focolai, devono essere trattati con prodotti insetto repellente fino alla revoca dei provvedimenti.

Si dispongono, dove fattibile, misure di riduzione del rischio adeguate alla specie ed alla tipologia di stabulazione (predisposizione di ricoveri notturni chiusi e protetti con zanzariere a maglia fitta), pulizia ed eliminazione di possibili focolai larvali (scoli di abbeveratoi e liquami).

E' prevista la vaccinazione, su base volontaria, di tutti i capi delle specie sensibili, limitatamente alle aziende sede di focolaio e limitrofe fino a ulteriore disponibilità del farmaco. La vaccinazione è disposta previo accordo con il Servizio veterinario territorialmente competente al fine della registrazione sul portale SANAN della BDN.

Deve essere inoltre disposta un'indagine epidemiologica, implementata secondo il modello fornito dal CESME, prestando attenzione alle movimentazioni in uscita, in particolare quelle effettuate nei 15 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi, nell'ottica di condividere e informare i Servizi Veterinari extraterritoriali e limitare l'eventuale insorgenza di nuovi focolai attraverso le opportune misure di controllo e mitigazione dei rischi.

L'esito dell'indagine epidemiologica, così come la notifica del sospetto, deve essere inviata nei tempi previsti dalla normativa. All'indirizzo vetea@regione.piemonte.it.

Sorveglianza entomologica

E' possibile, in relazione alla diffusione dell'infezione e alla disponibilità di trappole per *Culicoides*, attuare una sorveglianza entomologica straordinaria, in accordo con l'OVER e il Settore regionale competente.

Estinzione dei focolai

L'estinzione del focolaio viene formalizzata, comunicata al Settore scrivente e registrata in SIMAN quando, presso lo stabilimento non vengono riscontrati ulteriori casi sospetti di BTV per almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso.

Ulteriori indicazioni

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica ed ulteriori indicazioni da parte del Ministero (ex-DGSAF) e del CESME, potranno essere predisposte, dal Settore scrivente, in collaborazione con l'OVER, una intensificazione e rivalutazione della sorveglianza sierologica ed entomologica ordinaria.

I casi sospetti ed i focolai sono in continuo aggiornamento e sono consultabili nell'applicativo SIMAN della BDN, il quale viene alimentato, fino ad ulteriori indicazioni dal Settore regionale competente.